

Comune di Novara
Modifica Statuto Comunale

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale - Deliberazione N° 35 del 27 aprile 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

► Atteso che:

- con sentenza n. 272/2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 267/ 2000 (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica), nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001;
- l'art. 113-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 disciplinava i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, stabilendo che la loro gestione potesse avvenire "mediante affidamento diretto a: a) Istituzioni, b) Aziende speciali anche consortili, c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli Enti esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
- secondo quanto afferma la Suprema Corte la suddetta disposizione viola l'art. 117 della Costituzione, in quanto porrebbe una disciplina dettagliata ed autoapplicativa dei servizi pubblici privi di rilevanza economica e non sarebbe riconducibile, ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, a nessuna delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in particolare né a quella relativa alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" o a quella relativa alle "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" né in materia della "tutela della concorrenza";
- la disciplina in oggetto, dettagliata ed autoapplicativa, esulerebbe quindi dalla sfera di competenza legislativa dello Stato e rientrerebbe nell'ambito di competenza esclusiva della Regione. Nondimeno, la tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono però esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come "di rilevanza economica" di cui all'art. 113 e non già in riferimento ai servizi "privi di rilevanza economica" previsti dall'art. 113Bis;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di colmare il vuoto legislativo, visto l'art. 6 del TUEL, provvedere a normare nello Statuto comunale, in forma sussidiaria rispetto alla normativa regionale al momento inesistente e certamente cedevole rispetto a questa, qualora intervenisse in subiecta materia, le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali non a rilevanza economica, introducendo al Titolo Quinto – Capo Primo- del vigente Statuto il seguente articolo 72 bis:

ART. 72 bis

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. Il servizio sportivo, inteso come pratica sportiva, rientra a pieno titolo nell'ambito delle attività del tempo libero e configura nel soddisfacimento di un interesse generale per la comunità locale, un servizio sociale alla persona privo di rilevanza economica stante:

- a) il conseguimento di un fattore aggregativo di natura sociale;
- b) la cura della salute e del benessere individuale;
- c) la promozione di una componente educativa particolarmente rivolta ai giovani della comunità locale.

5. La gestione delle attività sportive di cui al precedente comma, che prevedono l'utilizzo di un impianto di proprietà comunale, può essere attribuita in forma diretta ad una associazione avente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, appositamente costituita dal Comune.

6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

7. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo delle fondazioni di partecipazione e delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono soggetti al vincolo di mandato.

8. Il presente articolo ha natura sussidiaria e cedevole rispetto all'entrata in vigore di una specifica legislazione regionale in subiecta materia.

► Visti :

- la L. n. 215/2012 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;
- l'art. 6, comma 3, del D lgs. n. 267/2000 - così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. n. 215/2012 - che dispone: “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;
- l'art. 46, comma 2, del D lgs. n. 267/2000 - così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L. n. 215/2012 - che dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;
- la L. n. 56/2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) che, al co. 137 dell'art. 1, prevede per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti una quota minima del 40 per cento, con arrotondamento aritmetico nella composizione delle Giunte a garanzia della parità di genere;

Preso atto del “Monitoraggio e analisi degli statuti e delle Giunte dei comuni piemontesi con popolazione superiore ai 3000 abitanti” effettuato dalla Regione Piemonte con riferimento alla garanzia di parità di genere;

Atteso che tale monitoraggio ha evidenziato la non conformità dell'art. 6 (Pari opportunità negli organismi collegiali) e dell'art. 19 (Giunta composizione e nomina) dello Statuto del

Comune di Novara “a quanto indicato dalla L. 215/2012, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. b), poiché non esprime adeguatamente la garanzia di parità di genere negli organi collegiali non elettivi” ;

Ritenuto pertanto di:

- novellare l'art. 6 del vigente Statuto come segue:

Art. 6
PARI OPPORTUNITA' NEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

1. Nella Giunta comunale e negli altri Organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi

- novellare l'art. 19, comma 4, del vigente Statuto come segue:

Art. 19
COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di componenti (assessori) non superiore a quello consentito dalla legge.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. Possono inoltre intervenire nel dibattito consiliare nelle materie relative alle competenze oggetto della delega assessorile. In caso di assenza ne danno comunicazione, in particolare quando il Consiglio Comunale tratta argomenti di loro competenza.
3. Gli assessori, con le medesime modalità, partecipano altresì alle commissioni consiliari alle quali sono formalmente invitati dai rispettivi presidenti.
4. Il Sindaco nell'esercizio del proprio potere di nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, attua le disposizioni di legge per garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.

Visto l'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i.: “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Viste le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” (G.U. 27 aprile 2001, n. 97) e del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi normativi” (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105) che indicano le regole, di carattere formale e sostanziale, cui si attengono le amministrazioni nella redazione dei testi normativi, legislativi o di altra natura;

Con 21 voti favorevoli, 3 contrari (i consiglieri Pirovano, Zampogna, Allegra) e 5 astenuti (i consiglieri Andretta, Contartese, Gagliardi, Iacopino, Vigotti) resi per alzata di mano dai 29 consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente,

Visti gli allegati pareri espressi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale dal Dirigente e dal Dirigente del Servizio Bilancio, in merito alla proposta di deliberazione in esame;

Sentita la 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29/03/2017;

DELIBERA

- 1) Di integrare il vigente Statuto comunale introducendo al Titolo Quinto – Capo Primo - del vigente Statuto il seguente articolo 72 bis:

ART. 72 bis

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.

2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

4. Il servizio sportivo, inteso come pratica sportiva, rientra a pieno titolo nell'ambito delle attività del tempo libero e configura nel soddisfacimento di un interesse generale per la comunità locale, un servizio sociale alla persona privo di rilevanza economica stante:

a) il conseguimento di un fattore aggregativo di natura sociale;

b) la cura della salute e del benessere individuale;

c) la promozione di una componente educativa particolarmente rivolta ai giovani della comunità locale.

5. La gestione delle attività sportive di cui al precedente comma, che prevedono l'utilizzo di un impianto di proprietà comunale, può essere attribuita in forma diretta ad una associazione avente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, appositamente costituita dal Comune.

6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

7. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo delle fondazioni di partecipazione e delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono soggetti al vincolo di mandato.

8. Il presente articolo ha natura sussidiaria e cedevole rispetto all'entrata in vigore di una specifica legislazione regionale in subiecta materia.

- 2) Di novellare l'art. 6 e l'art. 19, comma 4, del vigente Statuto come segue:

Art. 6

PARI OPPORTUNITA' NEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

- *Nella Giunta comunale e negli altri Organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi*

Art. 19

COMPOSIZIONE E NOMINA

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di componenti (assessori) non superiore a quello consentito dalla legge.*
 - 2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. Possono inoltre intervenire nel dibattito consiliare nelle materie relative alle competenze oggetto della delega assessorile. In caso di assenza ne danno comunicazione, in particolare quando il Consiglio Comunale tratta argomenti di loro competenza.*
 - 3. Gli assessori, con le medesime modalità, partecipano altresì alle commissioni consiliari alle quali sono formalmente invitati dai rispettivi presidenti.*
 - 4. Il Sindaco nell'esercizio del proprio potere di nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, attua le disposizioni di legge per garantire la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.*
- 3) di dare atto che l'integrazione e le modifiche al vigente Statuto comunale di cui in premessa entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on – line
 - 4) di dare atto che lo Statuto, così come integrato e modificato con il presente atto, sarà pubblicato all'Albo pretorio on – line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nel BUR della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.